



COMUNE DI VOGHIERA
PROVINCIA DI FERRARA

IL SINDACO

Ordinanza N. 19/2018 Reg. Ord.

Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Voghiera (Applicazione D.P.R. 753/80)

IL SINDACO

Vista la nota prot. RFI-DPR- DTP_BOA001 1\P\18\0004483 del 03/08/2018 assunta al protocollo dell'Ente in data 03/08/2018 ed acquisita con il n. 6017 della RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Bologna, Via G. Matteotti n. 5 - 40129 Bologna, avente per oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, mediante la quale, allo scopo sia di esercitare una corretta azione preventiva che di uniformare l'applicazione della vigente normativa (DPR 753/80) sul territorio comunale, viene richiesta l'emissione di specifica ordinanza ove siano dettagliate le disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 del medesimo decreto;

Visto e richiamato l'art. n. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita testualmente:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;

Visto l'art. n. 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980:

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Considerato che:

- l'eventuale caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR citato, può comportare grave pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità del servizio pubblico;
- il pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede FS, oltre alla grave interferenza con la circolazione ferroviaria può comportare possibile propagazione degli incendi (qualora provenienti dalla sede ferroviaria) ad aree più vaste;

Vista la nota prot. n. 0044123 del 09/08/2018 con cui la Prefettura di Ferrara chiede di assicurare l'esecuzione di quanto richiesto dalla RFI – Rete Ferroviaria Italiana;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra enunciate;

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle zone limitrofe alla sede ferroviaria nell'ambito del territorio del Comune di Voghiera, ciascuno per la/e particella/e catastale/i di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo d'incendio e loro propagazione entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità;
- a tutti i soggetti soprannominati di mantenere permanentemente curato il verde nelle aree di propria competenza ottemperando in via continuativa a quanto previsto agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80;

DISPONE

- l'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio informatico del Comune di Voghiera, nonché l'affissione di appositi avvisi presso i locali e i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, al fine di garantire adeguata pubblicità al provvedimento;
- che alla presente Ordinanza venga data adeguata pubblicizzazione tramite pubblicazione sul portale del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it;
- che il presente provvedimento venga divulgato mediante gli organi di stampa e informazione;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari per quanto di competenza:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara – PEC protocollo.prefe@pec.interno.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Voghiera – PEC ffe23598@pec.carabinieri.it;
 - Distaccamento del Reparto di Polizia Municipale Associato "Terre Estensi" - Sede di Voghiera;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara – PEC com.ferrara@cert.vigilfuoco.it
 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – PEC rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it;

RENDE NOTO

- che l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 38 e 63 del DPR 753/80 (e successive modifiche di cui all'art. 32 della Legge 689/81), salvo ed impregiudicato quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Voghiera lì, 09/08/2018

IL SINDACO
Dott.ssa Chiara Cavicchi
f.to digitalmente

